



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA



Istituto Statale d'Istruzione Superiore

con sezioni associate di

LICEO CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE ("L. SCIASCIA") e LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE ("E. FERMI")

C/da Muti - tel. 0941 701720 - fax 0941 702914 * 98076 S. AGATA MILITELLO (ME)

Ambito 00016 - Cod. Fisc. 95001840834 - Codice MEIS00300Q - E-Mail: meis00300q@istruzione.it - PEC: meis00300q@pec.istruzione.it - Sito Int: www.liceosciasciafermi.gov.it



Regolamento delle Visite Guidate

e

Viaggi d'Istruzione o connessi

Modificato dal Consiglio di Istituto il 20/03/2017 (Delibera n. 59)



Indice

Art. 1 Norme Generali	pag. 3
Art. 2 Finalità	pag. 3
Art. 3 Tipologia dei Viaggi	pag. 3
Art. 4 Destinatari o Partecipanti	pag. 3
Art. 5 Durata	pag. 4
Art. 6 Docenti accompagnatori	pag. 4
Art. 7 Organi Competenti	pag. 5
Art. 8 Scelta del Mezzo di Trasporto	pag. 6
Art. 9 Assicurazione Contro gli Infortuni	pag. 6
Art. 10 Altri aspetti finanziari	pag. 7
Art. 11 Osservazioni	pag. 7

Art. 1 Norme Generali

La materia è regolata dalla C.M. 14/10/92, n. 291, dalla C.M. 2/10/96, n. 623, dal D. interm. 01/02/01, dal D.A. n. 895 del 31/12/2001 e dal presente regolamento.

Art. 2 Finalità

Le visite guidate, i viaggi d'Istruzione o connessi ad attività sportive sono iniziative finalizzate ad integrare le normali attività della scuola o sul piano della formazione generale degli alunni o sul piano del comportamento delle preparazioni specifiche.

È indispensabile, quindi, che i viaggi siano funzionali agli obiettivi, culturali e didattici tipo di scuola e di indirizzo di studio. È opportuno che le iniziative siano programmate consultando anche il Comitato studentesco.

Art. 3 Tipologia dei Viaggi

- a) **Viaggi d'Integrazione culturale:** cioè quelli effettuati in località italiane o all'estero al fine di promuovere una maggiore conoscenza della realtà sociale, economica, tecnologica e artistica del paese visitato, nonché quelli riguardanti la partecipazione a manifestazioni culturali e concorsi.
- b) **Stages o soggiorni di studio all'estero:** sono finalizzati al potenziamento delle conoscenze linguistiche e alla conoscenza della cultura e delle tradizioni locali.
- c) **Visite Guidate:** trovano svolgimento nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.. Tali attività possono essere effettuate anche in un Comune diverso da quello dove ha sede l'istruzione scolastica, fermi restando il rientro nella stessa giornata.
- d) **Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali:** considerati come momenti conclusivi di progetti in cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali.
- e) **Viaggi connessi ad attività sportive:** questi devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. **Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, le specialità sportive tipicizzate, le escursioni, i campeggi, le settimane bianche e i campi scuola.** Le iniziative di cui sopra devono essere programmate in modo tale da lasciare sufficiente spazio alla parte didattico-culturale.

Art. 4 Destinatari o Partecipanti

- 4.1 Numero di partecipanti: è auspicabile la presenza più larga possibile degli alunni della classe per la quale è stata programmata l'iniziativa in considerazione del carattere didattico ed educativo della stessa; tuttavia, in forza della rilevanza culturale e formativa delle iniziative proposte, è consentita la partecipazione ai viaggi di istruzione anche ad un numero esiguo di alunni della stessa classe".
 - 4.1.1. Per poter ridurre le spese del viaggio, sono possibili, in presenza di obiettivi didattici coincidenti, accorpamenti tra classi collaterali e non, sia del biennio che del triennio, anche di indirizzi diversi.

- 4.2 Autorizzazioni: La partecipazione degli alunni ai viaggi deve essere autorizzata dai genitori. Per i soggiorni di studio i genitori dovranno anche firmare l'apposito modulo in cui dichiarano di conoscere ed accettare le condizioni di vigilanza ivi previste.
- 4.3 Alunni disabili: Va garantito il diritto allo studio e ai viaggi d'istruzione (o soggiorni di studio) agli alunni disabili con la presenza di un assistente o di un genitore dell'alunno in qualità di accompagnatore. Nel caso in cui un genitore sia disponibile ad accompagnare lo studente disabile si opterà per questa ipotesi che consente un notevole risparmio economico per la scuola. In tale caso la scuola provvederà a pagare la quota di partecipazione del genitore, fino ad un massimo di sei giorni.

Art. 5 Durata

- 5.1 Durata: Per non sottrarre troppo tempo alle normali lezioni in classe si indica **in sei giorni** il periodo massimo utilizzabile, per ciascuna classe, per viaggi d'istruzione e attività sportive (fatta eccezione per i Campionati studenteschi e gli stages linguistici e turistico-aziendali). Per le visite guidate di 1 giorno è necessario presentare una proposta articolata al consiglio di classe di Novembre, affinché anche i genitori e gli alunni possono partecipare alla valutazione e alla scelta delle attività e alle mete. Si possono programmare, di norma, due visite guidate. Non si possono effettuare visite o viaggi nell'ultimo mese di lezione né in coincidenza con particolari attività istituzionali (scrutini, elezioni scolastiche), fatte salve in questo caso deroghe per la partecipazione ad iniziative non altrimenti usufruibili.
- 5.2 Non si possono intraprendere viaggi nelle ore notturne. Deroghe particolari sono contemplate riguardo ai viaggi in treno.
- 5.3 Periodo di svolgimento: Per limitare disagi organizzativi e didattici, i viaggi e i soggiorni di studio di più giorni verranno tendenzialmente raggruppati nello stesso periodo, pur prevedendo mete diverse, possibilmente, per il biennio, le classi intermedie e le ultime classi.

Art. 6 Docenti accompagnatori

- 6.1 Scelta dei Docenti: È opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio, salvo casi eccezionali, e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità. Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie. Per i viaggi all'estero, si deve curare che almeno uno degli accompagnatori possieda un'ottima conoscenza della lingua del Paese da visitare. L'incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio. Detto incarico comporta l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
- 6.2 Numero degli accompagnatori: Deve essere prevista la presenza di almeno **un accompagnatore ogni quindici alunni per i viaggi in Italia e di un accompagnatore ogni 10 alunni per i viaggi all'estero. Nel caso in cui si effettui un viaggio per un gruppo minimo di alunni (ad es. 15 alunni) è opportuno prevedere la presenza di due docenti.** Per gli stages si ritiene opportuno prevedere la presenza di due docenti per un gruppo di alunni che vada da un minimo di 10 ad un massimo di 30.

Al fine di evitare un rallentamento della sorveglianza, il programma del viaggio non deve prevedere tempi morti (ore cosiddette a disposizione).

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore fino a due alunni, in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato al 1° capoverso.

- 6.3 Il Dirigente Scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni.
- 6.4 Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.
- 6.5 I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il Capo d'istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.
- 6.6 Posto che l'incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, non si escludono particolari ipotesi di partecipazione ai viaggi d'istruzione dei capi d'istituto, nel rispetto delle disposizioni relative ai docenti accompagnatori dianzi enunciate.
- 6.7 Gli insegnanti che si impegnano nel compito di accompagnatori, compresi gli insegnanti di sostegno, non possono sottrarsi successivamente a tale compito se non per gravi e comprovati motivi. Assumano, inoltre, l'obbligo della vigilanza e della tutela dei minori.

Art. 7 Organi Competenti e Fasi della programmazione

I viaggi d'Istruzione sono rimessi all'autonomia decisionale degli Organi Collegiali della scuola.

Spetta al Consiglio d'Istituto determinare i criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe e del Collegio dei Docenti.

Il Collegio Docenti, nell'ambito del Piano dell'Offerta Formativa, visto il regolamento d'Istituto, fissa i criteri didattici generali che ispirano i viaggi di istruzione delle varie classi, indicando:

1. Finalità generali ed obiettivi di corso;
2. Metodo di realizzazione: stage, scambio, visite brevi, eventi affini all'indirizzo;
3. Periodo ottimale.

Il Consiglio di Classe, nel periodo di Ottobre-Novembre elabora il progetto, redigendo il programma di studio e di viaggio, precisando nel presentarlo:

1. Dove: i luoghi da visitare, (programma analitico del viaggio, prevedendo una doppia possibilità di destinazione per armonizzare le prenotazioni);
2. Perché: motivazioni didattiche, obiettivi culturali e didattici (Relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa);
3. Quando: il periodo;
4. Con chi: numero degli alunni partecipanti per classe;
5. Costo: tetto di spesa;
6. Soggetti proponenti: docenti o genitori o alunni.

Per ogni progetto vanno specificatamente indicate le finalità e gli obiettivi didattici, coinvolgendo tutti i docenti per la preparazione didattica di loro competenza e gli alunni per la raccolta e la diffusione del materiale informativo.

Il Consiglio di Classe approva tali progetti, di norma, entro il mese di Novembre, in presenza anche dei rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione del viaggio saranno espletati dai collaboratori del Dirigente o da apposite commissioni.

Il Consiglio d'Istituto, vagliata l'intera documentazione, farà la delibera definitiva di tutte le proposte di viaggio presentate.

Art. 8 Scelta del Mezzo di Trasporto

- 8.1 Si sceglieranno i mezzi di trasporto più adeguati o più convenienti per le mete scelte.
- 8.2 Considerato che le iniziative in parola perseguono finalità culturali ed educative, è in facoltà delle istituzioni scolastiche organizzarle in proprio. Tuttavia, è consigliabile per renderne più agevole e sicura la realizzazione, che i consigli d'istituto deliberino di avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in possesso di licenza di categoria A, A illimitata e B ed in grado, pertanto, di fornire un servizio completo del viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, all'assistenza della località meta del viaggio.
- 8.3 Nella scelta dell'agenzia di viaggio cui affidare la fase pratica di attuazione dell'iniziativa, gli incarichi devono accertare con la massima diligenza l'assoluta affidabilità e serietà dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti.
- 8.4 Nella scelta dell'agenzia di viaggio o della ditta di autotrasporti deve essere osservata la procedura di cui all'art. 34, del D.I. 28 Maggio 1975, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno tre interpellate.
- 8.5 Per tutti i viaggi, comunque organizzati, l'agenzia di viaggio o la ditta di autotrasporti deve garantire per iscritto:
 - Che nel viaggio d'istruzione sia organizzato in modo tale da tenere in movimento l'automezzo per un periodo superiore alle 9 (nove) ore giornaliere, siano presenti due autisti, il periodo di guida continuata di un medesimo autista non può superare le quattro ore e mezza;
 - Che in tutti i casi il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle ore 9 giornaliere, l'autista effettuerà in riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
 - Spetta, inoltre alle agenzie di viaggio assicurare che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l'alloggio che per il vitto, i necessari livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti.

Art. 9 Assicurazione Contro gli Infortuni

Tutti i partecipanti ai viaggi, visite o gite d'istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione. Per quanto concerne i docenti designatori come accompagnatori (nonché i Capi d'Istituto) dovrà essere di volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore ed il premio assicurativo graverà sul capitolo delle attività integrative e parascolastiche.

Art. 10 Altri aspetti finanziari

10.1 È consentito l'accreditamento al Dirigente o ad uno dei docenti accompagnatori di una somma in denaro per piccole spese imprevedute durante il viaggio.

Il Dirigente o il docente renderanno conto di dette spese con la documentazione del caso.

10.2 Codesta Istituzione scolastica non rimborserà le somme versate da parte degli interessati o da loro delegati in qualsivoglia caso in cui si sia già provveduto ad emettere l'ordine al fornitore;

10.3 L'Istituto si riserva di non ammettere ai viaggi di istruzione all'estero gli alunni la cui documentazione per l'espatrio possa non risultare conforme nel Paese di transito o di destinazione;

10.4 La Scuola, nel promuovere i viaggi di istruzione, porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme con il programma analitico, il presente regolamento, ed i Docenti accompagnatori richiamano l'attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'iniziativa.

Art. 11 Attività per gli alunni che non effettuano Uscite didattiche/Viaggi di istruzione. Osservazioni

11.1 Per gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione potranno essere effettuate attività di consolidamento, approfondimento e recupero, verifiche orali; non si potranno, invece, effettuare verifiche scritte e non si potrà procedere con l'avanzamento del programma disciplinare;

11.2 Previa valutazione della Dirigenza o della Vice Presidenza, se necessario, tali alunni potranno essere assegnati a classi parallele, durante le ore di lezione; tale provvedimento sarà riportato sul registro di classe dell'alunno ed in quello della classe accogliente.

11.3 Le uscite didattiche gratuite di una giornata sono programmate dagli insegnanti con attenzione alla realtà della classe. Esse, pertanto, costituiscono un'attività didattica che, se gratuita, prevede la partecipazione di tutti gli alunni. L'alunno o la famiglia che non intendesse avvalersi di tale proposta formativa, lo comunicherà alla Scuola.

11.4 Viaggi d'istruzione, visite guidate e soggiorni di studio sono attività didattiche a tutti gli effetti, perciò:

- hanno una ricaduta didattica nell'ambito delle discipline coinvolte;
- anche durante la loro effettuazione valgono per gli studenti le regole di comportamento, che devono essere osservate a scuola, per cui le eventuali infrazioni saranno oggetto di provvedimenti disciplinari;
- durante la frequenza di corsi o di soggiorno presso famiglie all'estero devono essere seguite le indicazioni specifiche degli insegnanti locali o delle famiglie stesse.

Per poter ridurre le spese del viaggio, sono possibili, in presenza di obiettivi didattici coincidenti, accorpamenti tra classi collaterali e non, sia del biennio che del triennio, anche di indirizzi diversi.

Lo studente cui sia stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni o l'avvertimento scritto per gravi mancanze disciplinari, tali da far supporre un comportamento scorretto durante il viaggio, possono essere esclusi dalla partecipazione al viaggio, su proposta del Consiglio di classe. Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, coerentemente con le finalità educativo-formative dell'istituzione scolastica. Al fine di garantire l'altrui e propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e

del programma previsto. E' severamente vietato detenere bevande alcoliche, anche da parte di allievi maggiorenni, o sostanze psicotiche e farne uso. E' d'obbligo:

- **sui mezzi di trasporto, evitare spostamenti non necessari e rumori eccessivi;**
- **in albergo muoversi in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto all'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera;**
- **non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;**
- **durante la visita alla città il gruppo deve mantenersi unito e attenersi alle indicazioni degli accompagnatori;**
- **la responsabilità degli allievi è personale: pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa;**
- **nei casi più gravi, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.**
- **la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute dello studente.**

- 11.5 Il comportamento tenuto dallo studente durante l'iniziativa verrà, successivamente, riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e, comunque, considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione;
- 11.6 In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di far rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente; egli deve evitare inoltre, qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno.
- 11.7 Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno deve tenere nei confronti della famiglia ospitante un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e deve rispettare anche le indicazioni ricevute dalla famiglia.
- 11.8 Il Docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva di contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo studente, fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed, eventualmente, di riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio.
- 11.9 In caso di eventi che obblighino uno o più allievi a permanere in una località, separandosi dal resto del gruppo che prosegue il viaggio, un docente accompagnatore resta in loco per l'assistenza del caso. In caso di impossibilità per esigenze di vigilanza degli alunni, in attesa dell'arrivo dei familiari, l'alunno resterà affidato al personale consolare, sanitario o di polizia del posto.